

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 83 del 4 agosto 2011

**Piano di monitoraggio straordinario per il controllo delle
disinfezioni di cui alle disposizioni dell'O.M. 12 aprile 2008
per il controllo della malattia vescicolare del suino.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al
comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n.
80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la ne-
cessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo deter-
minano ed alla elaborazione di un programma operativo di rior-
ganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Ser-
vizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano ap-
posito accordo che individui gli interventi necessari per il perse-
guimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli es-
senziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa pre-
vista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di
tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione
delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di As-
sistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-
finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della re-
gione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile,
tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Ta-
volo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro con-
tenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Ser-
vizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta
Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modi-
fica del documento adottato in precedenza dalla medesima re-
gione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18
novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009,
avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio
sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/
2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17
dicembre 2009 – Approvazione», successivamente integrata
dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO che

— l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi
individuati dal Piano e allegati all'Accordo «sono vincolanti, ai
sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per
la regione Calabria e le determinazioni in esso previste compor-

tano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed ammi-
nistrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in ma-
teria di programmazione sanitaria»;

— l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria
2010), prevede che «Gli interventi individuati dal piano di
rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuove-
re i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo
in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione
dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui
all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministri competenti, ai fini dell'acqui-
sizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prov-
vedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro
tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario
ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159,
convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007
n. 222.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 83 della
Legge n. 191/09 il Presidente della Regione nominato Commis-
sario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli
ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, orga-
nizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o
comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
piano.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di
rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad
acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste
dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari
programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempis-
tica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e
osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Mi-
nistero dell'economia e delle finanze.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il gen. dott. Luciano
Pezzi e il dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati sub com-
missari per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del
settore sanitario della Regione Calabria.

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarra ha rassegnato le
proprie dimissioni dall'incarico a far data dall'1/2/2011.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale il dott. Luigi
D'Elia è stato nominato sub commissario per l'attuazione del
piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione
Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe Navarra.

VISTO il DPGR n. 58 del 12 luglio recante «Task force per la
medicina veterinaria. Obiettivo SVET» che pone detta task force
alle dirette dipendenze del sub Commissario dott. Luigi D'Elia
per il perseguimento dell'intervento di cui sub 8) della delibera

del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2011 e precisamente per l'adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti attualmente insufficienti.

ATTESO CHE la malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia virale, infettiva e contagiosa dei suini, clinicamente indistinguibile dall'Afta epizootica, la cui presenza nel territorio della regione Calabria continua ad essere registrata attraverso il rilievo di animali sieropositivi con evidenza di circolazione del relativo agente eziologico virale.

VISTI

- il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54;
- il decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196, recante attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422;
- il DPR n. 229/92 recante misure di lotta all'afta epizootica e altre malattie della lista A dell'OIE;
- l'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, recante «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica»;
- l'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 recante «Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché delle relative movimentazioni»;
- i regolamenti comunitari (c.d. Pacchetto d'igiene) nn. 852-853-883 del 2004 e succ.

CONSIDERATO che, al fine della diminuzione del rischio di diffusione della malattia vescicolare suina sul territorio, occorre attivare tutte le misure possibili in ordine alla movimentazione e alle buone pratiche operative nell'allevamento suino, con particolare riferimento alle disinfezioni.

RITENUTO pertanto, di dover emanare norme a carattere straordinario che consentano di garantire una movimentazione, in tutta sicurezza degli animali della specie suina sul territorio della Regione Calabria.

CONSIDERATI i contenuti di cui al documento allegato denominato «Piano di monitoraggio straordinario per il controllo delle disinfezioni di cui alle disposizioni dell'O.M. 12 aprile 2008 per il controllo della malattia vescicolare del suino», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, adeguati per il fine di cui sopra.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

Di approvare il documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, denominato «Piano di monitoraggio straordinario per il controllo delle disinfezioni di cui alle disposizioni dell'O.M. 12 aprile 2008 per il controllo della malattia vescicolare del suino».

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere.

Di dare mandato alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 4 agosto 2011

Scopelliti

(segue allegato)



REGIONE CALABRIA

ALLEGATO

Piano di monitoraggio straordinario della Regione Calabria per il controllo delle disinfezioni di cui alle disposizioni dell' O.M. 12/4/08 per il controllo della Malattia Vesicolare del Suino

Premessa

Nella fase di produzione primaria, le "buone pratiche produttive"(GMP) e le relative "registrazioni", rivestono un ruolo di primo piano per il controllo delle produzioni, mancando in tale periodo un vero e proprio programma di autocontrollo.

Tra le GMP, particolare rilevanza assume la pratica delle disinfezioni, attività particolarmente enfatizzata per la lotta alla Malattia Vesicolare del Suino (MVS).

Dai dati in nostro possesso, sul territorio regionale, tale rilevante pratica preventiva risulta essere ampiamente sottovalutata e applicata a macchia di leopardo. A causa di ciò, su sollecitazione del Ministero della Salute, si predispose un programma di monitoraggio straordinario atto a verificare prima e, tener sotto controllo poi, la corretta applicazione delle disinfezioni in tutti gli allevamenti suini e relative attività connesse del territorio regionale.

Obiettivo del Piano: incrementare l'attività delle disinfezioni che, in maniera significativa, possono determinare il successo di tante azioni di medicina preventiva.

Dettagli piano

Il piano consta di due fasi:

1. Fase ricognitiva e "divulgativa" che dovrà essere completata entro il 31 Ottobre 2011;
2. Fase di monitoraggio permanente e sanzionatoria che dovrà attuarsi dall'1 Novembre 2011 in poi e perpetrata negli anni a venire; in cui dovranno essere controllate annualmente almeno il 33% di tutte le attività censite e controllate nella prima fase del Piano, effettuando una rotazione tale che porti ad un controllo della totalità degli allevamenti e altre entità produttive, almeno ogni tre anni.

Oggetto delle verifiche saranno le seguenti **entità produttive**:

- Allevamenti suini
- Stalle di sosta e centri di svezzamento e magronaggio
- Autotrasportatori per animali (conto proprio e conto terzi)
- Mattatoi

1. Fase ricognitiva e "divulgativa":

Dovrà essere tassativamente ultimata entro il 31/8/2011. Entro tale data dovranno essere controllate mediante apposite check-list (allegato C) la totalità degli allevamenti, delle stalle di sosta e centri di svezzamento e magronaggio, di autotrasportatori e mattatoi presenti sul territorio delle singole ASP.

Il Piano è realizzato dal Servizio Veterinario di Area C con i propri dirigenti o specialisti assegnati, o in caso di particolari carenze di personale, impiegando in via temporanea e contingente sino a nuovo riordino dei Servizi, gli specialisti assegnati al Servizio veterinario di Area "A"(max 4 per ex ASL).

In tal caso l'individuazione degli specialisti, dovrà essere preventivamente concordata col Direttore del Servizio di Area A che dovrà, comunque, rendere disponibile tale personale. Di ogni entità produttiva dovrà essere verificata e annotata:

- Nome cognome o ragione sociale dell'entità produttiva;
- Numero di registrazione o riconoscimento;
- Codice aziendale se dovuto;
- Per le strutture con animali, l'indirizzo produttivo;
- Georeferenziazione;
- Presenza delle attrezzature e luoghi (autotrasportatori) da utilizzarsi per la disinfezione;
- Procedura scritta per il controllo dello specifico GMP disinfezione;
- Registrazione delle disinfezioni effettuate;
- Per il trasporto la compilazione dell'allegato IX dell'O.M. 12/4/2008;

Tutte le non conformità riscontrate durante i controlli dovranno essere registrate e segnalate al conduttore dell'attività. Contestualmente dovranno essere disposte per iscritto le azioni correttive.

Particolare attenzione in tale fase dovrà essere dedicata alla formazione e informazione degli operatori sull'importanza della corretta esecuzione delle disinfezioni per il controllo della MVS.

Dovranno essere formalmente indicate, altresì, i disinfettanti d'elezione e le concentrazioni da impiegarsi per una corretta disinfezione degli ambienti e dei mezzi di trasporto. (O. M. 5/8/99 allegato IV).

In occasione della verifica si avrà cura di lasciare in copia i fac-simili dei registri e delle autocertificazioni da utilizzarsi per i mezzi di trasporto.(allegati A e B)

Agli stessi operatori del settore, dovrà essere anticipata la seconda fase del Piano, che sarà di verifica e sanzionatoria.

Entro il 15 Novembre 2011, i Direttori dei Servizi Veterinari di Area C delle ASP della Regione Calabria compileranno e inoltreranno l'apposita scheda report. (allegato D) a consuntivo della chiusura della prima fase.

Successivamente la stessa scheda report sarà inoltrata a consuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Fase di monitoraggio permanente e sanzionatoria

Dall'1 Novembre 2011, terminata la prima fase d'applicazione del presente decreto, ogni Servizio veterinario di Area C, dovrà programmare, per ogni anno solare, l'attività di verifica delle disinfezioni nelle medesime entità produttive oggetto del presente decreto in un numero tale da garantire una verifica delle operazioni di disinfezioni in tutte le entità almeno una volta ogni tre anni (33% /anno).

Tutte le inadempienze relative alle procedure di disinfezione o la mancata compilazione dell'allegato IX dell'O.M. 12/4/2008, dovrà essere sanzionata ai sensi del D.L.vo 6/11/2007 n. 193 art. 6 comma 4 (sanzione da 250 a 1500 €).

Tutte le attività in cui siano emerse non conformità, nel corso dei mesi successivi, saranno oggetto di verifica straordinaria una volta ogni tre mesi sino all'ottenimento di due verifiche favorevoli consecutive.

In corso di tali ulteriori verifiche ogni inadempienza riscontrata dovrà essere sanzionata e, ogni reiterazione perseguita a norma dell'art. 8 della legge 24/11/81 n°689.

Tre infrazioni consecutive comporteranno la sospensione delle registrazioni, riconoscimenti e/o autorizzazioni.

Per gli impianti e gli autotrasporti di nuova registrazione e/o riconoscimento, in fase istruttoria si presterà particolare attenzione alle procedure per il controllo della GMP relative alla disinfezione, che dovranno essere descritte minuziosamente.

Modello A

Certificato di lavaggio e disinfezione per gli automezzi allegato IX O.M. 12/4/2008

(dichiarazione a cura dell'operatore/conducente del mezzo)

IL sottoscritto _____, operatore/conducente del mezzo

Tipo _____ targa _____, dichiara che il più recente scarico di suimi è avvenuto a:

Provincia e luogo	Data	ora
Nominativo Azienda		

A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione di tutti i componenti (rampa di carico, ruote, cabina)

Le operazioni di pulizia e disinfezione si sono svolte:

Provincia e luogo	Data	ora
Nominativo impianto di pulizia e disinfezione		

Il disinfettante impiegato è stato _____

Data	Luogo	Firma

Allevamento:

Procedure scritte su vuoto sanitario, pulizia e disinfezione
 Derattizzazione programmata
 Registro disinfezioni e derattizzazioni
 Adeguatamente aggiornato
 Presenza di idropulitrice funzionante
 Presenza di disinfettanti idonei
 Corretta gestione dei reflui
 Corretto smaltimento animali deceduti
 Registrazione dei decessi
 Registro visitatori (fornitori, allevatori, macellai)
 Vasca disinfezione ruote automezzi (consigliata)

/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/

Autotrasporto:

Procedure scritte su pulizia e disinfezione
 Presenza area attrezzata per la disinfezione nella autorimessa
 Presenza di idropulitrice funzionante
 Presenza di disinfettanti idonei
 Corretta gestione dei reflui
 Compilazione e raccolta allegato IX O.M. 12/4/2008 (tracciabilità)

/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/

In deroga

Convenzione con autolavaggio autorizzato

/SI/ /No/

Mattatoi:

Procedure scritte su pulizia e disinfezione (HACCP)
 Derattizzazione programmata
 Registro disinfezioni e derattizzazioni
 Adeguatamente aggiornato
 Presenza di idropulitrice funzionante (ambienti)
 Presenza di disinfettanti idonei
 Presenza area attrezzata per la disinfezione automezzi
 Presenza di idropulitrice funzionante (area disinfezione automezzi)
 Corretta gestione dei reflui
 I mezzi di trasporto animale sono puliti e disinfettati dopo lo scarico
 Registro disinfezioni automezzi
 Adeguatamente aggiornato
 Attestato allegato IX O.M. 12/4/2008 a firma del veterinario (tracciabilità)

/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/
/SI/ /No/

In deroga

Convenzione con autolavaggio autorizzato nelle vicinanze
 Riscontro delle disinfezioni avvenute nell'autolavaggio convenzionato

/SI/ /No/
/SI/ /No/

Non conformità rilevate:

> Allevamento _____

Da rientrare entro _____ gg
 Per presa d'atto _____

> Autotrasporto _____

Da rientrare entro _____ gg
 Per presa d'atto _____

> Mattatoio _____

Da rientrare entro _____ gg
 Per presa d'atto _____

Il titolare o suo rappresentante _____

Il Veterinario _____



Regione Calabria

Modello D

Scheda report piano monitoraggio disinfezioni MVS

Regione Calabria

Azienda Sanitaria Provinciale di _____

Servizio Veterinario area funzionale C - Area territoriale _____

Iodrossido di Sodio (NaOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Iodrossido di Potassio (KOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Glutaraldeide: alla concentrazione del 2% di sostanza attiva.

Linee guida d'impiego:

Il disinfettante, a meno che non venga utilizzato per decontaminare miscele, per esplicitare una efficace azione deve essere depositato su superfici perfettamente pulite e non eccessivamente assorbenti.

Considerata la forte attività caustica dell'Iodrossido di Sodio e di Potassio, tali sostanze dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per materiali resistenti (es. muri) o di cui non interessa preservarne l'integrità.

La Glutaraldeide è consigliata soprattutto per la decontaminazione degli automezzi o dei materiali metallici per la assenza di attività caustica.

L'Iodrossido di Potassio è consigliato per la decontaminazione del materiale organico (es. liquami) per la possibilità di smaltirlo successivamente come fertilizzante.

In ogni caso si raccomanda una particolare prudenza nonché l'utilizzo delle dovute precauzioni nel maneggiare le sostanze indicate considerato il vario grado di pericolosità (per contatto e/o per inalazione) nei confronti dell'operatore e l'eventuale impatto ambientale delle stesse, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Dati dell'attività svolta per il piano straordinario di monitoraggio sulle disinfezioni per la Malattia Vesicolare del Suino.

Periodo di riferimento: _____;

Attività	n. controlli effettuati	% sul totale	n. non conformità rilevate	sanzioni amministrative	altri provvedimenti
Allevamenti					
Autotrasportatori					
Mattatoi					

Il direttore del Servizio